



OGGETTO: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – misura investimenti. Regolamento (CE) n. 1308/2013 articolo 50. Bando annualità 2017. DGR/CR n. 9 del 21/02/2017

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Bando di apertura termini per la presentazione di domande di contributo per investimenti effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo.
Estremi dei principali documenti istruttori:

Regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 1149/2016 e n. 1150/2016;

Decreto MIPAAF n. 911 del 14/02/2017.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il primo agosto del 2008 è entrata in vigore la riforma del settore vitivinicolo comunitario, approvata dai Ministri dell'Agricoltura nel dicembre 2007.

Questa riforma di ampio respiro, mira a conferire equilibrio al mercato, a eliminare progressivamente le misure di intervento inefficaci e costose e a destinare le risorse di bilancio a misure più positive e dinamiche per accrescere la competitività dei vini europei.

La riforma permette una rapida ristrutturazione del settore attraverso l'implementazione di una serie di misure che coinvolgono tutta la filiera vitivinicola dalla produzione, alla trasformazione, commercializzazione e promozione.

Il regolamento UE n. 1308/2013, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato (OCM), rappresenta il supporto normativo che include tutti gli interventi attuabili da ciascun stato membro nell'ambito della riforma del settore.

In particolare l'articolo 50 del regolamento UE n. 1308/2013 istituisce un regime di aiuti per investimenti materiali o immateriali in impianti di trasformazione e commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola.

Successivamente il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 hanno recato, rispettivamente, integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in ordine ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

I suddetti regolamenti hanno modificato le precedenti disposizioni applicative stabilendo per la misura investimenti le spese ammissibili, i beneficiari, le azioni e i costi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità e le procedure.

In sintesi l'aiuto, rappresentato da un contributo in conto capitale pari al massimo al 40% della spesa sostenuta, è destinato ad investimenti effettuati da imprese che operano nel settore della produzione, affinamento e/o confezionamento di prodotti vitivinicoli.

Gli investimenti ammissibili comprendono sia interventi strutturali che attrezzature per migliorare la competitività delle imprese del settore. Tale regime di aiuti, è ricompreso nel nuovo Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) elaborato dal MIPAAF.

Al fine di applicare fin da subito le disposizioni comunitarie il MIPAAF ha approvato il Decreto n. 911 del 14/02/2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti".

Il decreto ministeriale detta le disposizioni applicative per l'attuazione della misura, in particolare:



- riporta le determinazioni che possono essere assunte dalle regioni relativamente all'applicazione della misura investimenti;
- elenca nell'allegato in modo dettagliato le operazioni ammesse per ciascuna regione redatto in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'articolo 17 del regolamento UE n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale;
- definisce le caratteristiche delle imprese beneficiarie, l'entità del sostegno, le modalità di presentazione delle domande, la procedura di selezione, le modalità di erogazione del contributo e le sanzioni;
- identifica negli organismi pagatori competenti per territorio gli enti cui presentare la domanda di contributo fissa al 7 aprile 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

La Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 2016/2011, 2037/2012, 2658/2012, 2229/2013, 2441/2014 e 1935/2015 ha già attivato la misura investimenti per le annualità 2011-2016.

Alla luce di quanto premesso, quindi, si ritiene di dare pronta attuazione per l'annualità 2017 alle disposizioni comunitarie e ministeriali previste nei precitati regolamenti e nel decreto del MIPAAF, per consentire il pieno utilizzo, entro il termine perentorio di erogazione ai beneficiari del 15 ottobre 2017, delle risorse finanziarie messe a disposizione per l'anno 2017 al fine di sostenere lo sviluppo del settore vitivinicolo che ha dimostrato, anche nei bandi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale, una notevole propensione agli investimenti.

Infatti, con deliberazione/Cr n. 9 del 21/02/2017, la Giunta regionale ha adottato lo schema di bando che è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91 e s.m.i., per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

A tale proposito, la terza Commissione consiliare si è espressa favorevolmente con il parere n. 169 del 08/03/2017.

In merito alle risorse finanziarie per l'annualità 2017 il MIPAAF con proprio decreto n. 3362 del 23/05/2016 ha stanziato per la Regione del Veneto, per la misura investimenti, un importo di euro 5.448.379,00.

Parte di questo importo, pari a euro 766.676,89, è stato utilizzato per consentire il finanziamento di una parte delle domande presentate a valere sul bando 2016 come previsto da DGR n. 286 del 15/03/2016.

Inoltre, la DGR n. 2181 del 23/12/2016 ha incrementato di euro 685.606,00 la disponibilità della misura investimenti per l'anno 2017, mentre il bando relativo alla misura riconversione e ristrutturazione vigneti (DGR 746 del 27/05/2016) annualità 2016/2017 ha generato economie per euro 697.816,37 che si ritiene di impegnare a favore della misura investimenti. Resta quindi disponibile complessivamente per il bando 2017 la somma di euro 6.066.124,48.

Nell'applicazione della misura investimenti si è ritenuto di permettere l'accesso ai contributi sia alle aziende agricole che alle imprese di trasformazione e commercializzazione distinguendo due azioni specifiche che trovano rispondenza nell'**allegato A** "Azione A - Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole annualità 2017" e nell'**allegato B** "Azione B- Investimenti per la trasformazione e commercializzazione annualità 2017" alla presente deliberazione.

Negli **allegati A e B** sono indicate le disposizioni e condizioni per l'accesso ai benefici, l'intensità dell'aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo, dando applicazione alle disposizioni ministeriali.

Per quanto riguarda la pianificazione finanziaria si propone di ripartire equamente tra le due azioni l'importo a bando pari a euro 6.066.124,48 assegnando indicativamente a ciascuna azione l'importo di euro 3.033.062,24.

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate, qualora, nell'ambito di una azione risultassero degli importi residui a seguito del finanziamento di tutte le domande ammesse, questi saranno destinati all'azione in cui i fondi stanziati risultassero insufficienti per finanziare tutte le domande ammesse.

Per quanto attiene alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento relativo all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori, dovrà provvedere, ai sensi della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), in quanto organismo pagatore anche per la presente misura di aiuti al settore vitivinicolo previsti dal regolamento (CE) n. 1308/2013. AVEPA provvederà a pubblicare nel proprio sito le indicazioni e la modulistica necessarie per consentire ai soggetti richiedenti di presentare l'istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 recanti, rispettivamente, integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il decreto del MIPAAF n. 911 del 14/02/2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n.2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.";

VISTO il decreto del MIPAAF n. 3362 del 23/05/2016 "Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2016/2017";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia Veneta per in Pagamenti in Agricoltura – AVEPA;

VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 37, comma 2 della legge regionale n. 1/1991;

VISTO il parere n. 169 del 08/03/2017 con il quale la terza Commissione consiliare permanente si è espressa favorevolmente ;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

DELIBERA

1. di dare attuazione, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, alle disposizioni del decreto del MIPAAF n. 911 del 14/02/2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti." ;
2. di disporre che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento e fino al 7 aprile 2017 sono aperti i termini di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura investimenti del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - annualità 2017;



3. di approvare i criteri e le disposizioni amministrative, applicative e procedurali per l'attuazione della misura investimenti del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo riportati negli **allegati A e B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prendere atto che la pianificazione finanziaria relativa all'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo – annualità 2017 per la misura investimenti è pari a euro 6.066.124,48;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni n. 2275/2002 e n. 1983/2007, spetta ad AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione

